



**Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio**

**Istituto Tecnico Industriale Statale "GIUSEPPE ARMELLINI"**

Largo Beato Placido Riccardi n. 13 – 00146 Roma – Distretto 19

Tel. +39 06 121127360-361

Cod. fisc. 80217990581 – Cod. mecc. RMTF02000R

rmtf02000r@istruzione.it – [www.itisarmellini.edu.it](http://www.itisarmellini.edu.it)

Circ. n. 101

Roma, 09 Dicembre 2021

Al Personale scolastico  
p.c. Al DSGA

**Oggetto: Misure urgenti di contenimento dell'epidemia da Covid-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali- AGGIORNAMENTO**

E' stato pubblicato in G.U. il D.L. 26/11/2021 n. 172 che stabilisce le nuove *Misure urgenti di contenimento dell'epidemia da Covid-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali*. Con il nuovo atto normativo dell'Esecutivo vengono stabilite delle scadenze con cui si applicano le norme in materia di certificazione verde rafforzata e estensione dell'obbligo vaccinale.

Dal 15 dicembre è stato esteso a tutto il personale scolastico l'obbligo di vaccino anti Covid-19 di cui all'art. 2 c. 1 lett. a) del D.L 172/2021.

In data 07/12/2021 il Ministero dell'Istruzione ha diramato una Nota avente oggetto il decreto in parola, con la quale vengono enunciati dei suggerimenti operativi, che di seguito vengono riportati in modo sintetico:

- 1) l'obbligo vaccinale: contenuto dell'obbligo vaccinale (ciclo vaccinale primario e, a far data dal 15 dicembre 2021 la somministrazione della successiva dose di richiamo tenendo conto che l'intervallo temporale minimo fra il completamento del ciclo primario e quella booster è ora di 5 mesi) e termini delle certificazioni verdi (9 mesi);
- 2) i destinatari dell'obbligo vaccinale: personale scolastico (dirigente, docenti e Ata), con l'esclusione dei soggetti il cui rapporto risulti sospeso (collocamento fuori ruolo, aspettativa a qualunque titolo, congedo per maternità o parentale);
- 3) il personale esterno alla scuola: continuano a trovare applicazione le vigenti norme in materia, fatto salvo l'obbligo per le categorie che svolgono attività connesse ai servizi di pre e post scuola;
- 4) i soggetti esentati dall'obbligo vaccinale: la vaccinazione può essere omessa o differita *in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal MMG, nel rispetto delle circolari del MdS in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2*).
- 5) le procedure di controllo: per la verifica del rispetto dell'obbligo vaccinale saranno fornite ulteriori indicazioni da parte del Ministero; attualmente rimangono confermate le disposizioni precedenti riguardanti il controllo e la permanenza a lavoro nella fase transitoria.
- 6) la sospensione per mancato adempimento: all'inosservanza dell'obbligo consegue l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro; la sospensione è efficace fino alla comunicazione dell'avvio o del

successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo;

- 7) le sanzioni amministrative: pagamento di una somma da euro 600 a euro 1500; per coloro che sono chiamati a verificare il rispetto dell'obbligo vaccinale nel pagamento di una somma da 400 a 1000 euro;

Per un maggiore approfondimento delle disposizioni, contenute nel decreto governativo e nella comunicazione ministeriale, si ritiene opportuno allegare alla presente il [D.L. 26/11/2021 n. 172](#) e la [Nota del 07/12/2021 n. 1889](#) in allegato.

**Il Dirigente Scolastico  
(Prof.ssa Gianna Renzini)**

*Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000  
e del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate, che sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa*